

Civile Ord. Sez. 6 Num. 23912 Anno 2020

Presidente: MOCCI MAURO

Relatore: CAPRIOLI MAURA

Data pubblicazione: 29/10/2020

**ORDINANZA**

*F.N.*

sul ricorso 16890-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

*- ricorrente -*

*contro*

STUDIO "AVV. ATTILIO PIANESE" ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TRA GLI AVVOCATI PIANESE PASQUALE, PARISI PASQUALE, PIANESE FRANCESCO PAOLO

*- intimato -*

avverso la sentenza n. 10278/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 23/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

## FATTO

Considerato che:

Con la sentenza nr 10278/2018 la CTR della Campania rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della CTP di Napoli con cui era stato accolto il ricorso di Pasquale Pianese, Pasquale Parisi e Francesco Paolo Pianese in proprio e quali legali rappresentanti dell'Associazione professionale " Studio avv Attilio Pianese avente ad oggetto la liquidazione della sanzione per presunta omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura . Rilevava che ,a seguito della decisione nr 228 del 2014, doveva ritenersi modificato il regime delle presunzioni legali a favore dell'Erario non potendosi sostenere che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale.

Osservava che la contestazione sollevata dall'Ufficio era stata fondata sulla circostanza che i prelievi bancari fossero serviti per l'acquisto di beni e servizi strumentali non regolarizzati con fattura senza tenere conto che detta contestazione non era supportata da nessun riscontro oggettivo o da nessuna specifica indicazione di quali beni o servizi fossero stati acquistati con i prelievi e non regolarizzati con fattura.

Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Gli intimati non si sono costituiti.

## DIRITTO

Ritenuto che:

Con un unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli art 51,secondo comma del DPR nr 633/1972 e dell'art 6 ,comma 8 del Dlgs nr 471/1997 in relazione all'art 360,primo comma nr 3 c.p.c..

Sostiene infatti che la Corte Costituzionale ha inteso escludere con la sentenza nr 228/2014 l'operatività della presunzione legale basata sugli accertamenti bancari nei confronti dei lavoratori autonomi solo esclusivamente ai prelevamenti .

Osserva che a seguito di tale decisione è intervenuto il legislatore che con D.L. nr 193/2016 convertito con modificazione in legge nr 225/2016 ha apportato modifiche esclusivamente al versante delle imposte sui redditi mentre ai fini Iva l'art 51, secondo comma del DPR nr 633/1972 sarebbe rimasto invariato.

Afferma pertanto che si continua ad utilizzare il previgente modulo che impone al contribuente la dimostrazione di avere tenuto conto dei prelevamenti nelle scritture contabili e in dichiarazione o della loro estraneità dal campo delle operazioni imponibili.

Il motivo è infondato.

Premesso che la C.T.R., con accertamento in fatto non censurabile in questa sede di legittimità, ha qualificato il contribuente, in base alle caratteristiche della sua attività, lavoratore autonomo, le censure sono infondate alla luce della sentenza 24 settembre 2014, n. 228, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, qualificando la presunzione posta dalla citata norma "lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito". In conseguenza della predetta pronuncia, pertanto, "non è più proponibile l'equiparazione logica tra attività d'impresa e attività professionale fatta, ai fini della presunzione posta dall'art. 32, dalla giurisprudenza di legittimità per le annualità anteriori" (Cass. n. 23041 del 2015), essendo definitivamente venuta meno la presunzione di imputazione dei prelevamenti operati sui conti correnti bancari ai ricavi conseguiti nella propria attività

dal lavoratore autonomo o dal professionista intellettuale, che la citata disposizione poneva, spostandosi, quindi, sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare che i prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili, siano stati utilizzati dal libero professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito, conseguendone dei ricavi (v. Cass. n. 23041 del 11/11/2015, n. 12781 del 21/06/2016; Cass nr 32257/2018; Cass 2019 nr 34095; 34281 ).

La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 32 cit., che come correttamente ha affermato la CTR, è applicabile anche alla normativa Iva ha conseguentemente escluso dall'imponibile di tutti gli importi derivanti, come nella specie, da operazioni di prelievo dai conti correnti bancari .

Grava, dunque, sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare che i prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili, siano stati utilizzati dal libero professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito, conseguendone dei ricavi, non potendosi fare ricorso della presunzione invocata.

Nel caso di specie il giudice di appello ha correttamente ritenuto che era onere dell'Amministrazione, attore in senso sostanziale, indicare i beni e servizi che sarebbero stati acquistati con i prelievi non regolarizzati da fattura.

La Commissione regionale non è incorsa in alcuna delle violazioni denunciate ritenendo operante nei confronti della ricorrente la presunzione semplice con riguardo ai prelevamenti conformandosi ai sopra enunciati principi.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso ; nulla per le spese di legittimità.

Roma 8.10.2020

Il Presidente